



Città Metropolitana di Reggio Calabria

***Regolamento per il funzionamento
della Consulta per l'Ambiente
della Città Metropolitana di Reggio Calabria***

INDICE

Art. 1- Istituzione della consulta per l'Ambiente della Città Metropolitana di Reggio Calabria.....	3
Art. 2 -Oggetto e finalità del Regolamento	3
Art. 3 – Adesione e composizione della Consulta.....	3
Art. 4 – Organismi della Consulta.....	4
Art. 5- Assemblea	4
Art. 6 – Gruppi di Lavoro tematici.....	5
Art. 7 – Consiglio esecutivo.....	6
Art. 8 – Segreteria Tecnico -Operativa.....	6
Art. 9 – Sede.....	7
Art. 10- Modifica del Regolamento.....	7
Art. 11- Entrata in vigore e disposizioni finali.....	7

Art. 1 -Istituzione della Consulta per l'Ambiente della Città Metropolitana di Reggio Calabria

1. La Città Metropolitana di Reggio Calabria, scegliendo di aderire ai principi della Carta di Bologna, favorisce l'implementazione sul territorio dell'Agenda 2030 dell'ONU.
2. La Città Metropolitana di Reggio Calabria riconosce l'ambiente ed il territorio quali beni preziosi della collettività da tutelare, valorizzare e conservare per le future generazioni.
3. La Città Metropolitana di Reggio Calabria istituisce la “*Consulta per l'Ambiente*” come organismo di confronto e di collaborazione con i rappresentanti di Enti, Associazioni, portatori di interessi e di Cittadini nel campo della tutela e valorizzazione dell'ambiente, nonché, nella promozione ed educazione alla sostenibilità ambientale.
4. La *Consulta per l'Ambiente* è una modalità di partecipazione attiva all'attività amministrativa della Città Metropolitana.
5. È compito della *Consulta per l'Ambiente* svolgere attività consultiva e propositiva in materia di valorizzazione e tutela dell'ambiente. La stessa favorisce la comunicazione attiva tra i cittadini e la Città Metropolitana, con la quale collabora fattivamente.

Art. 2 -Oggetto e finalità del Regolamento

1. Il presente Regolamento viene redatto per favorire l'applicazione dei principi evidenziati dagli articoli 1 e 13 dello Statuto della Città Metropolitana e disciplina l'attività della “*Consulta per l'Ambiente*” della Città Metropolitana di Reggio Calabria.

Art. 3 -Adesione e composizione della Consulta

1. Possono aderire alla Consulta per l'Ambiente, previa istanza formale:
 - a) le Associazioni con personalità giuridica riconosciuta a livello nazionale o regolarmente iscritte alla sezione *Tutela Ambientale* dell'Albo Unico Metropolitano delle Associazioni con specifico richiamo nella Ragione Sociale alle finalità di valorizzazione e tutela ambientale e che abbiano, nel triennio antecedente, svolto nello specifico le proprie attività correlate;
 - b) gli Enti pubblici e le Istituzioni con specifica competenza nel campo della tutela e valorizzazione dell'Ambiente;
 - c) i cittadini, residenti nel territorio metropolitano e costituitisi in apposito *Comitato di Interesse*, che intendono fornire un contributo per il raggiungimento degli obiettivi che persegue la Consulta.
2. I membri della Consulta per l'Ambiente sono:
 - a) un rappresentante per ogni Associazione od Organizzazione con fini di tutela e valorizzazione ambientale e per ogni Comitato di cittadini stabilmente costituito a tutela di interessi diffusi di rilevanza ambientale, operanti sul territorio metropolitano;
 - b) un rappresentante per ogni Ente o Istituzione, privata o pubblica, con fini di tutela e valorizzazione ambientale, ricerca e innovazione, operanti nel territorio metropolitano;
 - c) un rappresentante per ogni Ordine tecnico – professionale o Associazione di Categoria economica rappresentati sul territorio metropolitano;
 - d) un rappresentante delle Istituzioni scolastiche del territorio metropolitano.
2. L'istanza di adesione, a seguito di evidenza pubblica, deve essere presentata per iscritto al Sindaco metropolitano, utilizzando un apposito modulo e deve essere sottoscritta dal

singolo richiedente o dal legale rappresentante o responsabile dell'Associazione, Comitato di Interesse, Ente, Istituzione od Organizzazione. Il rappresentante del singolo *Comitato di interesse*, deve specificare nell'istanza, le motivazioni per cui chiede di far parte della Consulta e le specifiche peculiarità utili al raggiungimento degli obiettivi della Consulta.

3. Le istanze sono raccolte dalla Segreteria Tecnico – Operativa che cura l'istruttoria e verifica i requisiti dei richiedenti.
4. Con apposita Deliberazione, il Sindaco Metropolitanomina, su proposta del Presidente dell'Assemblea, i componenti della Consulta ed i relativi rappresentanti in seno all'Assemblea.
5. Il mandato della Consulta ha la stessa durata di quello amministrativo del Consiglio metropolitano.
6. L'aggiornamento dei membri della Consulta avviene ogni tre anni.
7. Ad ogni rinnovo del Consiglio Metropolitanom, il Sindaco procede a rinnovare la Consulta entro quattro mesi dalla data di insediamento. In attesa di rinnovo la preesistente Consulta opererà in regime di *prorogatio*.
8. Ogni membro designato non può rappresentare più di un'Associazione, Comitato di Interesse, Ente, Istituzione od Organizzazione.
9. In caso di necessità, il componente designato da un'Associazione, Comitato di Interesse, Ente, Istituzione od Organizzazione potrà delegare un altro membro della stessa organizzazione a partecipare, in sua vece, a una seduta, sostituendolo appieno nelle sue funzioni.
10. La partecipazione alla Consulta è a titolo espressamente gratuito.

Art. 4 -Organismi della Consulta

1. Sono organismi della Consulta per l'Ambiente:
 - a) l'Assemblea;
 - b) il Consiglio esecutivo;
 - c) la Segreteria Tecnico – Operativa.

Art. 5 - Assemblea

1. L'Assemblea della Consulta è costituita da un rappresentante designato da ciascuna Associazione, Comitato di interesse, Ente, Istituzione od Organizzazione che hanno aderito ai sensi dell'art.3, dal Sindaco metropolitano o dal Consigliere delegato alle Politiche dell'Ambiente.
2. Assume la funzione di Presidente dell'Assemblea il Sindaco metropolitano o, in caso di delega, il Consigliere Delegato alle Politiche dell'Ambiente.
3. Il Presidente convoca e presiede le riunioni.
4. Le riunioni dell'Assemblea sono convocate, in numero minimo, di due volte l'anno o su richiesta di un terzo dei suoi componenti.
5. L'Assemblea per essere valida deve avere la presenza di metà più uno dei componenti in prima convocazione, mentre in seconda convocazione devono essere presenti almeno un terzo dei suoi membri.

6. Le proposte sono assunte, con il voto favorevole espresso dalla maggioranza dei presenti; a parità di voti prevale quello del Presidente.
7. I compiti dell'Assemblea sono:
 - a) eleggere, su proposta del Presidente, un Vice Presidente, che ne assume *pro tempore* le funzioni in caso di sua assenza;
 - b) determinare il numero dei rappresentanti dell'Assemblea in seno al Consiglio esecutivo;
 - c) eleggere, fra i suoi componenti, i membri del Consiglio Esecutivo;
 - d) istituire i Gruppi di Lavoro Tematici;
 - e) determinare i programmi di attività della Consulta;
 - f) valutare e sostenere i programmi e le iniziative proposte dai Gruppi di Lavoro Tematici
 - g) promuovere iniziative di formazione, di studio, ricerca, valorizzazione e protezione dell'Ambiente e del Territorio;
 - h) supportare, con pareri obbligatori e non vincolanti o con indicazioni e suggerimenti, gli atti di programmazione e di gestione adottati dalla Città Metropolitana nelle materie inerenti l'attività della Consulta;
 - i) promuovere la pubblicizzazione delle iniziative, la conoscenza e lo scambio fra le Associazioni.
8. I membri dell'Assemblea decadono per dimissioni o per lo scioglimento dell'organismo che rappresentano in seno alla Consulta.
9. I membri dell'Assemblea decadono in caso di assenza continuativa ed ingiustificata per almeno tre riunioni regolarmente convocate. Il Segretario della Consulta, rilevata la quarta assenza continuativa e ingiustificata di un componente l'Assemblea, verbalizza l'assenza e ne dà comunicazione alla Segreteria Tecnico Operativa la quale, entro dieci giorni, comunica al Soggetto Giuridico di appartenenza la decadenza del proprio rappresentante in seno all'Assemblea della Consulta ed invita lo stesso a comunicare il nominativo di un nuovo rappresentante. Trascorso il termine di venti giorni dalla ricezione della comunicazione senza che l'Organizzazione abbia proceduto a comunicare il nominativo del nuovo rappresentante, la Segreteria Tecnica Operativa, alla prima riunione utile, lo comunica all'Assemblea che prende atto della decadenza in seno all'Assemblea.

Art. 6 - Gruppi di Lavoro Tematici

1. L'Assemblea può deliberare la costituzione di Gruppi di Lavoro Tematici, composte da membri delle Associazioni, Comitati di Interesse, Enti, Istituzioni, Organizzazioni aderenti alla Consulta.
2. Ogni Gruppo di Lavoro è presieduto da un coordinatore, nominato, durante la prima seduta del Gruppo di Lavoro tematico, fra i suoi componenti, con il compito di convocare e gestire le riunioni.
3. È compito dei Gruppi di Lavoro, all'interno delle tematiche specifiche, proporre all'Assemblea:
 - a) programmi ed iniziative nei propri ambiti di competenza;
 - b) iniziative di formazione, di studio e di ricerca;

c) invitare soggetti esterni, in rappresentanza di organi politici o sociali, ove sia ritenuto utile ai fini degli argomenti trattati.

Art. 7 - Consiglio esecutivo

1. Il Consiglio Esecutivo è l'organo di coordinamento della Consulta e lo strumento per realizzare gli orientamenti e le proposte scaturite dall'Assemblea.
2. Il Consiglio Esecutivo è convocato e presieduto dal Presidente dell'Assemblea ed è costituito dal Vice Presidente dell'Assemblea e da un minimo di 3 (tre) fino ad un massimo di 7 (sette) componenti, nominati dall'Assemblea tra i suoi membri.
3. Il Consiglio Esecutivo può invitare a partecipare ai lavori dell'Assemblea o alle riunioni del Consiglio esecutivo consiglieri metropolitani, dirigenti e funzionari, esperti, operatori, rappresentanti di Enti e Istituzioni che intervengono senza diritto di voto.
4. I compiti del Consiglio Esecutivo sono:
 - a) concertare con il Presidente le convocazioni dell'Assemblea ed il relativo ordine del giorno;
 - b) eseguire le decisioni dell'Assemblea;
 - c) proporre attività e progetti in un'ottica di integrazione tra le diverse realtà associative.
5. Il Consiglio Direttivo si avvale della Segreteria Tecnico- Operativa.

Art. 8 - Segreteria Tecnico - Operativa

1. La Segreteria Tecnico – Operativa è composta:
 - a) dal Dirigente del Settore con competenza in tema di Ambiente della Città Metropolitana di Reggio Calabria;
 - b) dal Responsabile del Servizio Ambiente del Settore o da altro Funzionario incaricato;
 - c) da un rappresentante del Corpo di Polizia Metropolitana con specifiche competenze in materia di salvaguardia e controllo ambientale;
 - d) da un segretario nominato su indicazione del Presidente dell'Assemblea ed individuato, a mezzo di manifestazione di interesse, tra il personale, almeno di categoria C, in servizio presso la Città Metropolitana di Reggio Calabria.
2. È compito della Segreteria Tecnico – Operativa:
 - a) dare seguito alle decisioni dell'Assemblea e del Consiglio Esecutivo;
 - b) esprimere pareri tecnici preventivi sui da trattarsi nelle riunioni dell'Assemblea e di cui la stessa deve tenere conto;
 - c) proporre all'Assemblea la trattazione di specifici temi di interesse ambientale.
3. Nell'ambito della Segreteria Tecnico – Operativa, il segretario supporta i lavori dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo:
 - a) Predisponendo l'avviso pubblico che, ad ogni nuovo mandato del Consiglio metropolitano, dà l'avvio alla formazione di una nuova Assemblea;
 - b) Curando la ricezione delle istanze per la formazione della Consulta;
 - c) Curando le convocazioni per ogni riunione dell'Assemblea;
 - d) Redigendo i verbali delle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio esecutivo;
 - e) Raccogliendo le proposte degli ordini del giorno;
 - f) Raccogliere i progetti e le proposte delle varie componenti della Consulta.

Art. 9 - Sede

1. La Città Metropolitana rende disponibili idonei locali per lo svolgimento delle attività della Consulta.

Art. 10 - Modifica del Regolamento

1. Le modifiche del presente Regolamento sono proposte, su indicazione dell'Assemblea, per il tramite del suo Presidente al Consiglio metropolitano.

Art. 11 - Entrata in vigore e disposizioni finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione della deliberazione di approvazione da parte del Consiglio Metropolitano.
2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si rinvia alle normative e alle disposizioni vigenti in materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura del presente atto, ed in particolare con lo Statuto della Città Metropolitana di Reggio Calabria.